

Città di Vittorio Veneto

MEDAGLIA D'ORO AL V M.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI VITTORIO VENETO

L'Imposta di Soggiorno è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2014, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, con entrata in vigore dal 01 gennaio 2015.

Che cos'è l'Imposta di Soggiorno

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalle Leggi Regionali 04 novembre 2002 n. 33 e 14 giugno 2013 n. 11, in materia di turismo e di attività agrituristiche) situata nel territorio del Comune di Vittorio Veneto.

Chi paga

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere situate nel Comune di Vittorio Veneto.

Le tariffe

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive. Per tali strutture la misura è definita in rapporto alla loro classificazione, così come disposta dalla normativa regionale in materia di turismo ed attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Le tariffe, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 29 dicembre 2014, sono le seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA

TARIFFA (per persona e per pernottamento)

Esercizi extra-alberghieri, agriturismi	Euro 1,00
Esercizi alberghieri 1 stella	Euro 1,20
Esercizi alberghieri 2 stella	Euro 1,40
Esercizi alberghieri 3 stelle	Euro 1,60
Esercizi alberghieri 4 stelle	Euro 1,80
Esercizi alberghieri 5 stelle	Euro 2,00

Quanto si paga

L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per persona. Pertanto, fino a cinque pernottamenti a persona si paga il singolo pernottamento, oltre i cinque pernottamenti consecutivi a persona (da 6 in su) si paga solamente per cinque pernottamenti.

Quando si paga

Il pagamento dell'imposta di soggiorno va effettuato al termine di ciascun soggiorno, versando l'importo dovuto al gestore della struttura dove si è stati ospiti, il quale provvede al rilascio della quietanza e al successivo riversamento al Comune.

Sanzioni e interessi per chi non paga l'imposta

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta da parte dell'ospite della struttura ricettiva si applica la sanzione del 30% (prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.

1



Città di Vittorio Veneto

MEDAGLIA D'ORO AL V M.

471), nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Casi di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

- i portatori di handicap non autosufficienti;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- i bambini e ragazzi sino al compimento dei 14 anni di età;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune di Vittorio Veneto o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Altre informazioni utili

Per ogni altra informazione utile si rinvia al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno e alla Modulistica pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Vittorio Veneto.